

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2175)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1967 (V. Stampato n. 3804)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1967*

**Corresponsione di compensi incentivi al personale dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a corrispondere al proprio personale compensi incentivi a fini di produttività aziendale, per l'importo di lire 4.000 milioni determinato in relazione all'aumento di produttività aziendale conseguito nel 1966 e riferito alla quota parte delle economie accertate nelle spese di personale.

Il provvedimento relativo alla determinazione ed erogazione dei compensi individuali è adottato con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte delle economie accertate sui capitoli di spesa nn. 101, 110 e 1011 del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1966.